



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, P.P.C. di Forlì-Cesena

con delibera n. 066/2017 del 11/05/2017

modificato con delibera n. 193/2019 del 10/12/2019

Approvato dall'Assemblea degli Iscritti del 19/12/2019

Ratificato con delibera n. 002/2020 del 21/01/2020

Modificato con delibera n. 038/2023 del 21/02/2023

**IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**

- VISTO l'art. 7 comma 2 del D.L.L. 23.11.1944 n. 382, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine il potere di determinare la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento;
- VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n. 2537 che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo;
- VISTO l'art. 50 del R.D. 23/10/1925 n.2537 che stabilisce i termini di versamento dei contributi e le conseguenze previste in caso di mancato pagamento del contributo da parte degli Iscritti all'Albo;
- VISTO l'art.2 della L. 3.8.1949 n.536 che disciplina la sospensione per morosità;
- VISTO l'art.4 (Obblighi nei confronti della professione) comma 6 del Codice Deontologico in vigore dal 01/01/2014;

EMANA il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione della quota associativa annuale per il funzionamento dell'Ordine.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. Le quote associative costituiscono le principali entrate del bilancio dell'Ordine per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali art.1 del D.L.L. 23.11.1944 n.382.

Art. 3 - Obbligatorietà

1. La quota associativa è obbligatoria ed è dovuta annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Art. 4 - Misura della contribuzione

1. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena propone, in sede di redazione del Bilancio di Previsione la misura del contributo relativo alla quota associativa ordinaria ed alla quota associativa maggiorata relative all'anno successivo e poste a carico degli iscritti all'Albo per le spese del proprio funzionamento e ne sottopone la relativa approvazione all'Assemblea degli Iscritti contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione. La riscossione della quota è operata dal Consiglio ai sensi dell'art.37 comma 4 del R.D.

23/10/1925 n.2537, e della L. 10.6.1978 n.292, secondo le modalità individuate e determinate in forma autonoma.

Art. 5 - Riscossione

1. Il Consiglio dell'Ordine determina la modalità e la tempistica di riscossione dandone comunicazione agli Iscritti all'Albo, tramite i propri canali istituzionali.

2. Il Consiglio dell'Ordine potrà stabilire di conferire incarico ad apposita agenzia di recupero crediti individuata tramite criteri di procedure negoziali con conseguente valutazione dell'offerta economica presentata e dei servizi forniti. All'agenzia aggiudicataria dell'incarico potrà essere affidato il servizio di recall (chiamata di cortesia) nei confronti degli Iscritti che non avranno effettuato il pagamento della quota nei termini prescritti. All'agenzia verrà altresì affidato il servizio di recupero forzoso dei crediti nei confronti degli Iscritti sospesi per morosità.

3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono poste a carico degli Iscritti inadempienti sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 6 - Aspetti gestionali e contabili

1. Gli Iscritti all'Albo dovranno versare all'Ordine la quota associativa entro il termine del 30 giugno o del 30 settembre di ogni anno. Il Consiglio dell'Ordine stabilisce che:

- la quota associativa è fissata sull'importo ordinario per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

- la quota associativa è fissata sull'importo maggiorato per pagamenti effettuati entro il 30 settembre dell'anno di competenza e resta fissata a tale importo fino ai 15 gg. successivi alla scadenza (15 ottobre)

Il pagamento della quota associativa, nel rispetto degli importi e dei termini sopra indicati consente la dichiarazione di regolare iscrizione all'Ordine.

- in caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini del 30 settembre, verrà richiesto il versamento di una maggiorazione per spese di gestione ed accertamento mancato/ritardato pagamento, fissato dal Consiglio dell'Ordine al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Il pagamento della quota maggiorata o della sola maggiorazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

- entro il mese di agosto i nominativi degli Iscritti che non hanno provveduto al pagamento della quota associativa entro il 30 giugno dell'anno di competenza, verranno inviati all'agenzia eventualmente individuata per l'attivazione del servizio di recall (telefonate di cortesia) per ricordare il termine successivo del 30 settembre al fine di regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine.

2. Modalità di riscossione in caso di cancellazione dall'Albo per decesso: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che in caso di decesso non venga richiesto agli eredi dell'iscritto il pagamento delle quote associative inavase, salvo che non sia intervenuto l'avvio del procedimento di recupero crediti attraverso eventuale agenzia. Il Consiglio dell'Ordine si impegna comunque a corrispondere il contributo a favore del CNAPPC delle quote emesse a carico dell'iscritto deceduto e non riscosse.

3. Modalità di riscossione quota in caso di cancellazione su richiesta: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che

- non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di cancellazione dall'Albo entro il 15/01;
- venga richiesta la corresponsione di una quota ridotta fissata dal Consiglio dell'Ordine al momento dell'approvazione del Bilancio di Previsione in caso di presentazione di domanda di cancellazione dall'Albo entro il 15/02;
- gli iscritti che presenteranno domanda di cancellazione dall'Albo dal 16/02 dovranno corrispondere l'importo della quota associativa per l'anno in corso in relazione agli importi ed ai termini di pagamento indicati al precedente punto 1 del presente articolo.

4. Modalità di riscossione quota in caso di cancellazione a seguito di trasferimento: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che

- non venga richiesta la corresponsione della quota associativa per l'anno in corso in caso di presentazione di domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine entro il 15/01, quota che pertanto dovrà essere versata dall'iscritto all'Ordine di trasferimento;
- gli iscritti che presenteranno domanda di trasferimento di iscrizione presso altro Ordine dal 16/01 dovranno corrispondere l'importo dell'intera quota associativa per l'anno in corso. Dell'avvenuto pagamento si renderà edotto l'Ordine di trasferimento.

5. Modalità di riscossione quota in caso di re-iscrizione all'Albo e di iscrizione per trasferimento: il Consiglio dell'Ordine stabilisce che venga richiesta la corresponsione della quota associativa ordinaria per l'anno in corso indipendentemente dai precedenti anni di iscrizione maturati, pertanto senza l'applicazione dell'agevolazione prevista per gli iscritti al 2° e 3° anno di anzianità che si applica solamente per i casi di prima iscrizione ad un Albo Professionale degli Architetti P.P.C.. Quanto sopra in linea con l'interpretazione della casistica da parte del CNAPPC che per le re-iscrizione all'Albo e le iscrizioni per trasferimento chiede all'Ordine Territoriale il riversamento del contributo intero senza tenere conto della precedente anzianità maturata.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi e recupero forzoso del credito

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536, e del Codice Deontologico gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione senza limiti di tempo.

A tal fine entro il mese di ottobre il Consiglio dell'Ordine provvederà a trasmettere i nominativi degli Iscritti che non avranno adempiuto al versamento della quota associativa nei termini stabiliti all'art. 6 del presente Regolamento, al Consiglio di Disciplina per l'attivazione delle procedure del caso.

Il Consiglio di Disciplina dovrà comunicare entro il successivo 15/01 al Consiglio dell'Ordine i procedimenti deontologici attivati nei confronti degli Iscritti inadempienti per la relativa comunicazione al Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. da trasmettere entro il 31/01 con contestuale richiesta di sospensione del contributo dovuto per gli iscritti morosi sottoposti a procedimento disciplinare.

I contributi relativi alle quote eventualmente incassate conseguentemente all'attivazione del procedimento disciplinare verranno corrisposti al CNAPPC in occasione della prima scadenza utile prevista per la corresponsione dei contributi annuali di funzionamento.

2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'Iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive. A tal fine il Consiglio dell'Ordine stabilisce che; al termine del procedimento disciplinare che abbia come esito la sospensione a tempo indeterminato nei confronti dell'iscritto moroso; il nominativo dello stesso venga trasmesso, unitamente agli importi delle quote non riscosse ed alle relative eventuali spese accessorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo: convocazioni, citazioni, notiche atti per mezzo di raccomandata a/r e/o ufficiale giudiziario), all'agenzia di recupero crediti, eventualmente individuata, per l'attivazione della procedura di recupero forzoso del credito.

Sull'importo delle quote non riscosse verranno applicati gli interessi legali calcolati dalla data della scadenza originaria della quota e fino al relativo pagamento.

Verranno altresì posti a carico dell'Iscritto

- i costi di gestione pratica applicati dall'agenzia
- il costi di commissione spettanti all'agenzia

I contributi relativi alle quote eventualmente incassate conseguentemente all'attivazione del recupero forzoso verranno corrisposti al CNAPPC in occasione della prima scadenza utile prevista per la corresponsione dei contributi annuali di funzionamento

3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Iscritto non abbia provveduto alla regolarizzazione della propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine, il

Consiglio, stante la persistente morosità ed il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, potrà deferire l'iscritto al Consiglio di Disciplina, che valuterà in autonomia ed indipendenza la sussistenza o meno di violazioni deontologiche ed il rispetto del testo del vigente codice deontologico.

4. L'adozione del provvedimento disciplinare di cancellazione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'Iscritto cancellato ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi, oltre che del recupero delle relative spese accessorie di cui al precedente comma 2 da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive.

Art. 8 - Inesigibilità del contributo

L'eventuale esito di inesigibilità del credito risultante dal report fornito dall'agenzia di recupero crediti comporterà lo stralcio della relativa quota dalle voci di entrata del bilancio dell'Ordine.

Di seguito vengono elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, i principali casi contemplabili per la dichiarazione di inesigibilità del credito:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;
- e) accertata prescrizione.

La delibera con la quale verrà dichiarata l'inesigibilità della quota verrà trasmessa al CNAPPC al fine di richiedere l'esonero del versamento del relativo contributo.

Art. 9 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il 01 maggio 2023.

1. o secondo i termini stabiliti con l'agenzia di recupero crediti eventualmente individuata